



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N. 21

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblicano, in allegato, le Circolari e i Comunicati Ufficiali della L.N.D.:

- Circolare n. 11 del 04.08.2025 – Centro Studi Tributari LND (all.1);
- Circolare n. 12 del 11.08.2025 – Centro Studi Tributari LND (all.2);
- Circolare n. 13 del 12.08.2025 – Centro Studi Tributari LND (all.3);
- Circolare n. 14 del 12.08.2025 – Circolare F.I.F.A. n. 1937 - Comunicazione aggiornamento Regolamento FIFA Clearing House (all.4);
- C.U. N. 68 del 28.07.2025 – Oneri finanziari s.s. 2025/2026 (all.5);
- C.U. N. 81 del 31.07.2025 – Ammissioni Campionati Nazionali Calcio a Cinque (stagione sportiva 2025/2026) (all.6);
- C.U. N. 103 del 27.08.2025 – Abbreviazione Termini Giustizia Sportiva Divisione Calcio a 5 Coppa della Divisione (all.7).

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 29/08/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia



Roma, 4 agosto 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 11

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Fiscale n. 84 del 17 giugno 2025

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 25 – 2025

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Fiscale n. 84 del 17 giugno 2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, è stata pubblicata la Legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025, concernente “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, del quale è stata data notizia con la Circolare della LND n. 69 del 18 giugno 2025.

In sede di conversione in Legge, per quanto riguarda lo sport, è stato inserito l’art. 6-bis recante disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per lo svolgimento dell’attività sportiva.

Il comma 1 dell’articolo 6-bis prevede che: “Ai fini dell’esenzione dall’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, i Comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 6, del medesimo Regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun Comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all’interno del singolo Comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale”.

Il comma 2 dello stesso articolo 6-bis stabilisce che: “Nelle more dell’attuazione del comma 1, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 759, lett. g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, a valere dall’anno di iscrizione nel predetto Registro. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate”.

L’art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, al comma 1, che: “Sono esenti dall’imposta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: ... *omissis*...

lett. g) – gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i), del comma 1, dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali alle attività previste dalla medesima lett. i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200”.

L’art. 1 del succitato Regolamento n. 200/2012 prevede che: “Ai fini del presente Regolamento si intende per: ... *omissis*...

m) – attività sportiva: attività rientrante nelle discipline riconosciute dal CONI svolte dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche non aventi scopo di lucro affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

Il successivo articolo 6 del Regolamento stabilisce che: “Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio”.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, sono confermate quelle di cui al Decreto Legge n. 84 illustrate nella richiamata Circolare LND n. 69 del 18 giugno 2025.

In sede di conversione in Legge, sono stati aggiunti, tra l'altro, l'art. 12-ter, concernente l'imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamenti dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 e l'art. 13-bis, recante motivazioni delle esigenze di indagine o controllo nei verbali di accesso. Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali devono essere espressamente ed adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso.



Roma, 11 agosto 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 12

Oggetto: Conversione in Legge 8 agosto 2025, n. 119 del D. L. n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 26-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 26 – 2025

Oggetto. Conversione in Legge 8 agosto 2025, n. 119 del D. L. n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025, è stata pubblicata la Legge di conversione n. 119/2025, con modificazioni, del Decreto Legge in oggetto di cui è stata data notizia con la Circolare LND n. 9 del 1° luglio 2025.

In sede di conversione in Legge sono state apportate alcune modifiche ed inserimenti di ulteriori disposizioni.

All'art. 6 sono stati inseriti, dopo il comma 3, i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, concernenti il controllo di flussi anomali di scommesse sportive che devono essere comunicati dalle autorità amministrative competenti alla Procura Generale dello Sport presso il CONI.

La Procura potrà chiedere specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti di gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati.

All'art. 9 sono stati aggiunti gli articoli 9-bis e 9-ter.

L'art. 9-bis garantisce l'equilibrio di genere e la rappresentanza di entrambi i sessi nelle strutture organizzative degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

Il successivo art. 9-ter reca disposizioni urgenti per le opere necessarie al Campionato Europeo di Calcio UEFA 2032 e in materia di impianti sportivi. E' nominato un Commissario Straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo e coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive. Ciò ai fini della candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di Calcio UEFA 2032.

L'art. 11 reca alcune modifiche al Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021. In particolare, all'art. 26, è aggiunto l'art. 26-bis che prevede, al comma 1, che per i contratti degli atleti professionisti a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.

Il successivo comma 2, stabilisce che "le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico", ovviamente facendo riferimento ai contratti di lavoro subordinato cioè l'apprendistato.

Si dà, inoltre, notizia che nella stessa Gazzetta Ufficiale n. 184, è stata pubblicata la Legge di conversione del D. L. n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di imprese – D. L. Economia – (*vedasi la medesima Circolare LND n. 9 del 1° luglio 2025*).



Roma, 12 agosto 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 13

**Oggetto: Sport Bonus 2025 - Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale:
scadenza adempimenti: 10 settembre 2025 –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 27-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 27 – 2025

Oggetto: Sport Bonus 2025 - Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale: scadenza adempimenti: 10 settembre 2025 –

E' stato pubblicato, sul sito internet del Dipartimento per lo Sport, l'elenco dei soggetti ammessi alla procedura del beneficio fiscale che potranno effettuare, entro il 10 settembre 2025, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

I soggetti beneficiari (cliccare su "elenco dei soggetti ammessi") dovranno entro il prossimo 10 settembre:

-effettuare le erogazioni liberali tramite bonifico bancario, bollettino postale, carta di debito/credito/prepagata, assegni bancari e circolari;

-inserire in formato pdf e in un unico file all'interno della piattaforma (sezione "messaggi", icona "allegati"):

1) la quietanza di pagamento con causale "sport bonus 2025 - 1^ finestra.....(inserire il numero seriale assegnato)", da cui risultino visibili il CRO o il TRN;

2) la dichiarazione dell'Ente beneficiario dell'erogazione liberale.

Il Dipartimento per lo Sport, dopo la conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto inserimento degli importi dovuti nel cassetto fiscale, pubblicherà l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta sul proprio sito.

I soggetti beneficiari potranno utilizzare il credito d'imposta esclusivamente con compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 24, presentando il Mod. F 24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Il Dipartimento per lo Sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna finestra.



Roma, 12 agosto 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 14

Oggetto: Circolare F.I.F.A. n. 1937 – Comunicazione aggiornamento Regolamento FIFA Clearing House

Si comunica che la F.I.F.A. ha pubblicato sul proprio sito (<https://inside.fifa.com/official-documents>) la Circolare n. 1937, inerente le modifiche al Regolamento della F.I.F.A. Clearing House.

Si evidenziano, in particolare, i contenuti degli articoli 15 e 16 del citato Regolamento.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 68 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 41/A della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di fissare per la stagione sportiva 2025/2026 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 NOIF)

- | | |
|---|---------|
| - Per tutte le Società delle Leghe | € 65,00 |
| - Per le Società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'attività Giovanile e Scolastica | € 20,00 |

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 NOIF)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse.

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Per le Società federali | € 30,00 |
|---------------------------|---------|

4. Contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva (art. 48 CGS)

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- | | |
|---|----------|
| - per le Società appartenenti alla LNP Serie A | € 260,00 |
| - per le Società appartenenti alla LNP Serie B | € 260,00 |
| - per le Società appartenenti alla Lega PRO | € 180,00 |
| - per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica | € 130,00 |
| - per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile | € 100,00 |
| - per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali | € 100,00 |
| - per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € 78,00 |
| - per le Società appartenenti alle Competizioni Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale | € 78,00 |
| - per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali | € 80,00 |
| - per le Società appartenenti al SGS | € 52,00 |

B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le Società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 180,00
C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale	
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 62,00
D) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 130,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 65,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 31,00
E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza (CSA)	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.300,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 900,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 450,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 350,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 330,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 330,00
F) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza (CSA)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 330,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 330,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 230,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 180,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 130,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 90,00
G) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare	

- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 230,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 130,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 78,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 150,00
G1) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare inerte gli organici dei Campionati Nazionali organizzati dalla LND	€ 500,00
H) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (art. 86 CGS FIGC e artt. 30/31 CGS CONI)	€ 1.000,00
I) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 230,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 78,00
J) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 230,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 78,00
K) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 CGS)	€ 50,00
K1) Ricorsi al Tribunale Federale Territoriale inerenti gli organici dei Campionati organizzati a livello territoriale	€ 150,00
L) Ricorsi proposti direttamente e in proprio dai tesserati (TFN)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 130,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 65,00

- di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 31,00
M) Ricorsi proposti direttamente e in proprio dai soggetti non tesserati (TFN)	€ 250,00
N) Misure cautelari (artt. 96 e 97 CGS) (TFN-SD / TFN-SVE / TFN-ST)	
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 800,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 500,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 350,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 250,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale proposti dall'AIA e/o dalle relative sezioni	€ 500,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 150,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti al SGS	€ 100,00
O) Misure cautelari (artt. 96 e 97 CGS) (TFN-SD / TFN-SVE / TFN-ST)	
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 500,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 250,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 200,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 150,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 150,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 100,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti al SGS	€ 50,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati appartenenti all'AIA	€ 250,00
P) Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 250,00

- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le Società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 180,00
- per le Componenti federali (LNP A, LNP B, LEGA PRO, LND, AIC, AIAC) e per l'AIA	€ 1.500,00
Q) Reclami proposti alla CFA sull'art. 86 CGS	€ 1.500,00
- con misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS)	€ 2.000,00
R) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati (CFA)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 130,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 65,00
- di Società partecipanti ai campionati SGS	€ 31,00
S) Reclami proposti direttamente e in proprio dai soggetti non tesserati (CFA)	€ 250,00
T) Misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS) (CFA)	
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.500,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 1.000,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 450,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 350,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 250,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 250,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 250,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello proposti dall'AIA e/o dalle relative sezioni	€ 1.000,00
U) Misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS) (CFA)	
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 500,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati	

di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 250,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 200,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 150,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 150,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 130,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 100,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 100,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 50,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati appartenenti AIA	€ 500,00
V) Ricorsi/Reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati all'Associazione Italiana Arbitri	
- appartenenti ai ruoli CAN A-B	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - C/CON PROFESSIONISTI	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN – D/CAN 5 ELITE/CAN 5/CON DILETTANTI/CON5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAN BS/CON BS	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00
W) Ricorsi/Reclami proposti direttamente e in proprio dai dirigenti federali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva (TFN e CFA)	€ 250,00
X) Ricorsi innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile	€ 100,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 200,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 150,00
- Calciatori Professionisti di Lega PRO	€ 100,00
- Calciatori/calciatrici Professionisti/e stranieri/e (1° Tesseramento)	€ 350,00
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega PRO	€ 15,00
- Calciatrici Professioniste di Serie A	€ 100,00
- Calciatrici Giovani di Serie	€ 15,00
- Calciatrici dilettanti della Divisione Serie B Femminile	€ 10,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani Dilettanti"	€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa e Amatoriali (tessera color bianco) (comprenditive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" – Pulcini ed Esordienti	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 6,00
- Iscrizione "Piccoli Amici" e "Primi Calci"	€ 6,00
- Tasse tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori Società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 300,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 150,00
- Allenatori di Lega PRO	€ 150,00
- Massaggiatori di Lega PRO	€ 75,00
- Allenatori di Serie A femminile	€ 100,00
- Massaggiatori di Serie A femminile	€ 50,00
- Allenatori e Massaggiatori di società della Divisione Serie B femminile	€ 25,00

- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori di Società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali di Società professionistiche	€ 150,00
- Medici sociali di società dilettantistiche	€ 80,00

6. Spese istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B	€ 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026 – Divisione Serie A Femminile Professionistica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Giovani di Serie	€ 23,30
- Dirigenti società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici ai quali non si applica l'Accordo Collettivo	€ 13,80

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie A	€ 12.000,00
- Campionato Primavera	€ 1.000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026 – Divisione Serie B Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie B	€ 23,30
- Dirigenti società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 13,80

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie B	€ 3.000,00
-----------	------------

9. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatori/Calciatrici "Giovani" – Pulcini ed Esordienti	€ 12,17
- Calciatori/Calciatrici "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 12,17
- Piccoli Amici e Primi Calci	€ 5,07
- Dirigenti Società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 13,80

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 18 – Under 17 – Under 16 Società Professionistiche	€ 530,00
- Under 15 Società Professionistiche	€ 430,00

Campionati Giovanili Femminili:

- Under 17	€ 100,00
- Under 15	€ 100,00

Nota: La tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

Allievi Regionali maschili calcio a 11 (Under 18 – Under 17 – Under 16):	
- Società Professionistiche	€ 380,00
- Società Dilettantistiche	€ 310,00
- Società di Puro Settore Giovanile	€ 260,00

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14 – Under 14 Pro):	
- Società Professionistiche	€ 330,00
- Società Dilettantistiche	€ 260,00
- Società di Puro Settore Giovanile	€ 210,00

Nota: Con riferimento al Torneo Under 14 Pro, la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 17 – Under 16)	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14)	€ 100,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00

Nota: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase la Società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il Campionato provinciale e quella prevista per il Campionato Regionale.

- Esordienti Under 13 Pro	€ 60,00
- Esordienti Provinciali	€ 60,00
- Pulcini Provinciali	€ 60,00

Nota: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei; con riferimento al Torneo Under 13 Pro, la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

10. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026 – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

*Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:	
- Calciatori	€ 12,15
- Dirigenti con funzioni tecniche Società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 13,80

*A carico della FIGC

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE n. 81 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Nella riunione del 31 Luglio 2025,

A) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

- Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 1193, n. 1194, n. 1195, n. 1196 e n. 1997, pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque in data 12 Giugno 2025, nonché nel Comunicato Ufficiale n. 5, pubblicato dalla medesima Divisione in data 12 Luglio 2025, in ordine agli adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l'ammissione ai Campionati Nazionali della Stagione Sportiva 2025/2026;
- Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con propri Comunicati Ufficiali n. 1 e n. 2 del 1° Luglio 2024;
- Preso atto delle risultanze comunicate dalla Co.Vi.So.D. e dalla Divisione Calcio a Cinque in ordine alla mancata iscrizione e alla rinuncia ovvero alla cessazione di ogni attività da parte di Società aventi diritto ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque della Stagione Sportiva 2025/2026
- Esaminato il parere della CO.VI.SO.D. sulle domande di iscrizione ai Campionati Nazionali della Stagione Sportiva 2025/2026 e sui ricorsi proposti dalle Società avverso le comunicazioni di esito negativo dell'istruttoria relativa alle domande di ammissione ai Campionati Nazionali,

HA PRESO ATTO

di quanto di seguito specificato:

- i) della espressa rinuncia, da parte delle seguenti Società aventi diritto, alla partecipazione ai rispettivi Campionati Nazionali sotto indicati:

Serie A2 maschile

1. A.S.D. CITTA' DI ANZIO (matricola n. 930752)

Serie B maschile

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. A.S.D. FUTSAL PONTEDERA | (matricola n. 921121) |
| 2. A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO | (matricola n. 949953) |
| 3. A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 | (matricola n. 917658) |
| 4. P.G. JASNAGORA A.S.D. | (matricola n. 78359) |
| 5. ASR MERNAP FAENZA | (matricola n. 951448) |
| 6. P.G.S. VILLAUREA A.S.D. | (matricola n. 740366) |

Serie A femminile

1. A.S.D. V.I.P. C5 (matricola n. 947462)



Serie B femminile

1. A.S.D. ROYAL TEAM LAMEZIA (matricola n. 937025)
2. P.G. JASNAGORA A.S.D. (matricola n. 78359)
3. A.S.D. NEW REAL RIETI (matricola n. 951516)
4. A.S. COMETA S.D. (matricola n. 676134)
5. A.S.D. S.S. CAMPOBASSO CALCIO A 5 (matricola n. 795088)
6. U.S. ALTA GIUDICARIE A.S.D. (matricola n. 80034)
7. REAL GRYPHUS (matricola n. 922834)
8. A.S.D. VM CERVETERI COPPA D'ORO (matricola n. 955178)

- ii) della espressa rinuncia, da parte della seguente Società avente diritto, alla partecipazione al Campionato Nazionale sotto indicato, pervenuta successivamente al parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D. ai fini della relativa ammissione:

Serie B femminile

1. A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA (matricola n. 500586)

- iii) della mancata presentazione della domanda di iscrizione, da parte delle seguenti Società aventi diritto, alla partecipazione ai rispettivi Campionati Nazionali sotto indicati:

Serie A2 Elite maschile

1. A.S.D. LEONARDO (matricola n. 931618)

Serie A2 maschile

1. A.S.D. LAURENTINO C5 (matricola n. 947466)

Serie B maschile

1. A.S.D. PARTHENOPE FUTSAL A.S.D. (matricola n. 945886)

Serie A femminile

1. A.S.D. FUTSAL IRPINIA FEMMINILE (matricola n. 951530)

Serie B femminile

1. A.S.D. ARZACHENA 2015 (matricola n. 943371)
2. PESCARA 1927 (matricola n. 962378)
3. A.S.D. WOMAN FUTSAL CLUB (matricola n. 945315)
4. A.S.D. CITTA' GIARDINO MARASSI (matricola n. 945763)
5. A.S.D. GRADARA CALCIO (matricola n. 938431)



- iv) della mancata presentazione della domanda di iscrizione, da parte delle seguenti Società aventi diritto, alla partecipazione ai rispettivi Campionati Nazionali sotto indicati, nonché della espressa dichiarazione, da parte delle medesime Società, di cessazione di tutte le attività:

Serie A2 maschile

1. A.S.D. ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER (matricola n. 919765)

Serie B maschile

1. S.S. PRO PATRIA S. FELICE A.S.D. (matricola n. 630471)

- v) della mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. da parte della seguente Società avente diritto:

Serie A2 Elite maschile

1. A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA (matricola n. 720331)

- vi) della mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. da parte della seguente Società avente diritto, nonché dell'invio della contestuale rinuncia al Campionato Nazionale di competenza:

Serie B maschile

1. A.S.D. VENAFRO FC (matricola n. 946219)

B) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

HA DELIBERATO

quanto segue in ordine alle ammissioni ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, relative alla Stagione Sportiva 2025/2026:

Campionato Nazionale di Serie A2 Elite maschile:

- a) **Accoglimento** del ricorso presentato dalla seguente Società (avente diritto), disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:

1. MACCAN PRATA C5 SSD A RL (matricola n. 937980)

Campionato Nazionale di Serie A2 maschile:

- a) **Accoglimento** del ricorso presentato dalla seguente Società (avente diritto), disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:



1. A.S.D. FORMIA FUTSAL (matricola n. 945864)

Campionato Nazionale di Serie B maschile:

a) **Accoglimento** del ricorso presentato dalle seguenti Società (aventi diritto), disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO | (matricola n. 700592) |
| 2. EAGLES FUTSAL | (matricola n. 922683) |
| 3. A.S.D. C.U.S. PALERMO | (matricola n. 916525) |

Campionato Nazionale di Serie B femminile:

a) **Accoglimento** del ricorso presentato dalle seguenti Società (aventi diritto), disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. A.S.D. ATHENA SASSARI FC5 | (matricola n. 950090) |
| 2. A.S.D. MICHELE PRIOLO GALLINESE WOMAN | (matricola n. 964105) |
| <i>(scissa da A.P.S. REGGIO SPORTING CLUB, matricola n. 941153)</i> | |

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque procederà ad eventuali ripescaggi, laddove previsto, tenendo conto:

- delle specifiche procedure di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2025;
- delle specifiche procedure stabilite dalla Divisione Calcio a Cinque con proprio Comunicato Ufficiale n. 682 del 25 Febbraio 2025 per quanto attiene ai Campionati Nazionali maschili di Serie A, di Serie A2 Elite, di Serie A2 e di Serie B, nonché del proprio Comunicato Ufficiale n. 683 del 25 Febbraio 2025 relativamente al Campionato Nazionale Femminile Serie A e al Campionato Nazionale Femminile Serie B e del proprio Comunicato Ufficiale n. 609 del 12 Febbraio 2025 per le seconde squadre delle Società del Campionato di Serie A maschile;
- dell'esito delle verifiche effettuate dalla Co.Vi.So.D. in ordine all'adempimento di tutte le condizioni previste per l'ammissione alla graduatoria dei ripescaggi ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 103 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 56/A della F.I.G.C inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA COPPA DELLA DIVISIONE (TURNO PRELIMINARE – TRENTADUESIMI - SEDICESIMI, OTTAVI - QUARTI DI FINALE E SEMIFINALI) ORGANIZZATA DALLA DIVISIONE CALCIO A 5 (STAGIONE SPORTIVA 2025/2026).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA COPPA DELLA DIVISIONE (TURNO PRELIMINARE – TRENTADUESIMI - SEDICESIMI, OTTAVI - QUARTI DI FINALE E SEMIFINALI) ORGANIZZATA DALLA DIVISIONE CALCIO A 5 (STAGIONE SPORTIVA 2025/2026)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione di Calcio a 5, avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle gare della Coppa della Divisione (Turno Preliminare - Trentaduesimi - Sedicesimi, Ottavi - Quarti di Finale e Semifinali) organizzate dalla Divisione Calcio a 5 (stagione sportiva 2025/2026);
- ritenuto che i calendari di dette gare impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva delle competizioni citate in premessa, le seguenti abbreviazioni di termini:

- l) Per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo

e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno prima della data fissata per la pronuncia;
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione;
- 3) Le impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina